

Delibera n. 712/11/CONS

Differimento del termine di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera n. 73/11/CONS relativo alla corresponsione da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche degli indennizzi in maniera automatica

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 20 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, commi 6, lettera a), n. 14, 11, 12 e 13;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lett. g);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481", ed i relativi allegati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 14 marzo 2011;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, della citata delibera n. 73/11/CONS prevede che *“entro il 1° gennaio 2012 gli operatori sono tenuti a corrispondere gli indennizzi in misura automatica ai sensi dell'articolo 2. A tal fine entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera è convocato un tavolo tecnico per il coordinamento della fase di attuazione delle nuove disposizioni”*;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori del predetto tavolo tecnico è emersa l'esigenza di una integrazione dei Service Level Agreement (SLA), al fine di evitare che alcune fattispecie di disservizio nel *provisionig* sul versante *wholesale*, causa di ritardo nella fornitura del servizio al cliente finale, possano ricadere sugli OLO, tenuti ad indennizzare in maniera automatica i propri clienti senza la possibilità di rivalsa, quantomeno in termini di penali previste dai SLA, sull'operatore di accesso;

CONSIDERATO, inoltre, che l'avvio del predetto tavolo tecnico ha subito un sensibile ritardo a causa della pendenza dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio di una richiesta di sospensiva avverso la citata delibera n. 73/11/CONS, e che i lavori di detto Tavolo tecnico risultano ancora in corso;

PRESO ATTO della richiesta di differimento del termine per l'entrata in vigore del meccanismo di corresponsione automatica degli indennizzi, fissato al 1° gennaio 2012, avanzata per i motivi suesposti dagli operatori nella medesima sede del tavolo tecnico;

RITENUTO, quindi, opportuno prorogare di tre mesi l'entrata in vigore del meccanismo automatico di indennizzo, onde consentire nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico l'adeguato coordinamento tra le disposizioni regolamentari e quelle che regolano i rapporti tra operatori nel mercato wholesale, al fine di eliminare possibili effetti distorsivi della misura indennizzatoria summenzionata;

VISTI i verbali delle sedute del Tavolo tecnico;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Differimento del termine di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera n. 73/11/CONS)

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera n. 73/11/CONS, relativo alla corresponsione da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche degli indennizzi previsti dall'articolo 2 della medesima delibera in maniera automatica, è differito al 1° aprile 2012.

2. Entro tale data la Direzione competente comunicherà a questo Consiglio le attività svolte e i risultati raggiunti dal tavolo tecnico di cui in premessa, nonché eventuali proposte di intervento.

Articolo 2
(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Michele Lauria
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola